

LA GIUSTIZIA ECCLESIASTICA NELL'ITALIA MODERNA. A PROPOSITO DI UN RECENTE INVENTARIO*

Giovanni Romeo

Chi volesse tracciare un bilancio del funzionamento della giustizia ecclesiastica nell'Italia moderna si troverebbe ancor oggi dinanzi a una prevalenza schiacciante di ricerche sull'Inquisizione romana. Gli storici sono attirati soprattutto dalla rete di tribunali coordinati dalla più influente Congregazione cardinalizia e dalle strategie dei prelati che la guidarono. Si tratta di scelte comprensibili, legate sia alla valutazione del loro operato, tuttora largamente controversa, sia alla grande varietà dei delitti che gli inquisitori generali rivendicarono ai giudici del Sant'Ufficio tra il tardo Cinquecento e il primo Seicento, dopo aver chiuso presto e vittoriosamente la fase sanguinosa e convulsa della caccia agli eretici: dalle pratiche magico-diaboliche all'adescamento in confessione, dalle bestemmie alla simulazione di santità, dalla bigamia al mancato rispetto della precettistica alimentare. Anche l'apertura dell'archivio centrale dell'Inquisizione romana, pur pesantemente depauperato dalle gravissime perdite subite in età napoleonica, ha dato un ulteriore impulso agli studi sulla difesa giudiziaria dell'ortodossia¹.

Non c'è confronto tra l'accresciuto interesse per questi aspetti del cattolicesimo moderno e l'attenzione per la giustizia ecclesiastica complessivamente considerata. Che esistessero altri tribunali della Chiesa romana, centrali e locali, competenti su tutte le questioni che non rientravano nell'ampio ventaglio di violazioni riservate ai custodi della purezza della fede, era fino a pochi anni fa un dato noto, innegabile, ma sostanzialmente ignorato: come se le loro attività rispecchiassero questioni di scarso rilievo generale, studiate tutt'al più dagli storici del diritto. Eppure qualche novità c'era stata. Un'ampia serie di indagini condotte tra il 2000 e il 2006 sulle cause matrimoniali e sulle

* Pier Paolo Piergentili, «*Christi nomine invocato*». *La Cancelleria della Nunziatura di Savoia e il suo Archivio* (secc. XVI-XVIII), Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2014.

¹ Per un bilancio aggiornato degli studi inquisitoriali dedicati all'Italia moderna rinvio al mio *L'Inquisizione romana e l'Italia moderna nella più recente storiografia*, in «*Rivista storica italiana*», CXXVI, 2014, pp. 188-206.

trasgressioni sessuali in Italia dal Trecento al Settecento aveva documentato, soprattutto per il foro vescovile, il rilievo esercitato su dimensioni cruciali della vita associata da un ramo della giustizia ecclesiastica ordinariamente del tutto estraneo all'Inquisizione².

A queste indagini innovative si sono aggiunti recentemente gli esiti dei primi lavori approfonditi dedicati al funzionamento e alle strategie dei tribunali della Chiesa attivi nell'Italia della Controriforma. Mi riferisco al libro sulla giustizia vescovile nella Liguria orientale tra Cinque e Settecento, pubblicato da Marco Cavarzere nel 2012, e a quello dedicato nel 2013 da Michele Mancino e da chi scrive al governo del clero delinquente nell'Italia del Cinque-Seicento. Proprio in quest'ultima ricerca ha trovato ampio spazio, nel quadro di un assetto giudiziario intricato come pochi, il ruolo determinante esercitato in materia di crimini del clero dai giudici delle quattro nunziature apostoliche attive nella penisola in età moderna. I loro interventi miravano a pochi, importanti obiettivi: difendere sempre e comunque il privilegio di foro del clero dalle ingerenze dei giudici secolari, rendere vani i correttivi introdotti dal Concilio di Trento per porre un freno alle vite disordinate di tanti ecclesiastici, tutelare in modo esasperato l'immagine della Chiesa, anche a costo di lasciare al suo interno un bel po' di criminali intoccabili, spesso, per di più, titolari di incarichi importanti come quelli di parroco o di canonico della cattedrale³. Si è trattato di uno dei risultati più sconcertanti e inattesi del lavoro in questione.

Non avevamo dubbi, s'intende, sull'importanza crescente assunta dagli ambasciatori del papa nella vita politica, religiosa e civile dell'età moderna. Ricerche di singoli studiosi e iniziative di svariate istituzioni culturali ne hanno messo da tempo in evidenza la centralità. Basti qui ricordare, oltre a un'ampia bibliografia, le splendide edizioni di fonti epistolari pubblicate sin dalla fine dell'Ottocento e per tutto il Novecento per la Germania, la Francia, l'Italia e l'Austria, grazie alle iniziative del Deutsches Historisches Institut di Roma, della Pontificia Università Gregoriana e dell'École Française di Roma, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e della Österreichische Akademie der Wissenschaften⁴. Per l'Italia, in particolare,

² I cinque volumi sulle cause matrimoniali e le trasgressioni sessuali sono apparsi a Bologna, per i tipi de «il Mulino», a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani. Il più specifico, per le questioni affrontate qui, è l'ultimo, *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, edito nel 2006.

³ M. Cavarzere, *La giustizia del vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale (XVI-XIX sec.)*, Pisa, Pisa University Press, 2012; M. Mancino, G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

⁴ Per la letteratura disponibile sulle nunziature apostoliche italiane vedi almeno la bibliografia che correda M. Albertoni, *Tra diplomazia e religione: la nunziatura veneziana di Decio Francesco Vitelli (1632-1643)*, tesi di dottorato in Storia dell'Europa, XXVII ciclo, relatori i proff. Paolo

l'attivismo dei loro tribunali era ben noto. Lo zelo politico-religioso dei nunzi apostolici non si limitava a fornire un supporto efficace alla caccia agli eretici, come fu particolarmente evidente nei decenni centrali del Cinquecento, e non solo a Venezia, dove i loro uditori erano parte integrante dell'atipico assetto della locale Inquisizione. Anche nei momenti più difficili per la tenuta dell'ortodossia i nunzi italiani mostrarono una certa attenzione per gli scandali provocati dalla criminalità ecclesiastica. I più avvertiti erano anche consapevoli dell'importanza che per la Chiesa cattolica poteva avere un'adeguata azione di contrasto ai disordini comuni nel clero: sarebbe stato più facile, tolte le mele marce, recuperare credibilità e arginare la diffusione dilagante del dissenso religioso.

L'esempio forse più convincente era rappresentato dalle lettere di Girolamo Aleandro, nunzio a Venezia dal 1533 al 1535. Prelato tra i più autorevoli dei suoi tempi, impegnato come pochi altri nella lotta all'eresia, non era meno sensibile agli scandali ricorrenti alimentati dai disinvolti modi di vita di tanti ecclesiastici. Perciò nei suoi scambi epistolari con la Segreteria di Stato c'era anche spazio per le malefatte del clero. In quei richiami, legati in primo luogo al problema delle relazioni con la Repubblica, pesantemente condizionate dagli eccessi degli uomini di Chiesa, il suo disappunto sincero per la questione era palpabile. Nel 1534, ad esempio, dinanzi a una decisione del Consiglio dei Dieci lesiva del privilegio di foro degli ecclesiastici, Aleandro non poté negare, pur stigmatizzandola, che ne sarebbero potuti scaturire vantaggi per la Chiesa: con ogni probabilità, secondo lui, chierici privati della certezza dell'impunità sarebbero stati meno proclivi a delinquere⁵.

Tutt'altra musica all'indomani del Concilio di Trento, in una fase tra le più movimentate e intense della storia religiosa della penisola. Gli uditori giudiziari della nunziatura veneziana si impegnarono con coerenza e determinazione degne di miglior causa a difendere sistematicamente e pretestuosamente le ragioni degli ecclesiastici accusati di crimini comuni, seguendo quella linea sia nei processi criminali avviati in primo grado, sia in quelli di appello. L'obiettivo principale cui miravano era la difesa del privilegio di foro dalle ingerenze dello Stato, in nome della tutela dell'immagine della Chiesa. Per raggiungere quel risultato bisognava porre un freno ai pochi tribunali ecclesiastici decisi a

Simoncelli e Michaela Valente; per i rapporti con l'Inquisizione vedi anche i rinvii della voce *Nunziature apostoliche*, apparsa a cura di C. Donadelli in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, vol. III, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 1119-1123.

⁵ Mancino, Romeo, *Clero criminale*, cit., pp. 27-29. Per quanto riguarda la centralità del ruolo dei nunzi veneziani del Cinque-Seicento nella gestione degli affari inquisitoriali nel territorio della Repubblica, il bilancio più aggiornato è quello tracciato da Albertoni, *Tra diplomazia e religione*, cit.

combattere con il necessario rigore il clero delinquente, in ossequio agli incisivi provvedimenti adottati a Trento per contenerne gli eccessi.

Non diversamente dagli uditori veneziani si mossero, all'indomani del concilio tridentino, i giudici attivi nelle altre nunziature italiane, fedeli a una strategia che vide coerentemente impegnata la Curia romana nelle sue tante articolazioni, dai grandi tribunali centrali alle Congregazioni più influenti. Così, con un abile lavoro di squadra, furono cancellati rapidamente gli equilibri preesistenti tra la Chiesa e gli Stati della penisola. Essi prevedevano una sostanziale tolleranza delle autorità statali verso gli abusi di minore rilievo del clero, di fatto affidati ai giudici ecclesiastici; questi ultimi, viceversa, lasciavano operare le magistrature dello Stato quando i delitti degli uomini di Chiesa erano particolarmente odiosi e meritevoli della pena capitale. Quell'assetto fu polverizzato proprio nei decenni immediatamente successivi al Concilio di Trento⁶.

Nella costruzione del nuovo modello di intervento le nunziature apostoliche ebbero un ruolo importante e talvolta decisivo, in relazione al rilievo politico-istituzionale delle compagini statali in cui operavano. Tuttavia era difficile ricostruire con la necessaria precisione le loro strategie scorrendo le raccolte di lettere fin qui edite. In esse il solo spazio abitualmente riservato al controllo della criminalità del clero riguardava i casi caratterizzati da conflitti di giurisdizione. Per il resto, rispetto all'ordinaria amministrazione della giustizia penale, nulla, nei loro scambi epistolari con Roma, poteva far pensare che i tribunali dei nunzi svolgessero in Italia attività così intense e così ricche di implicazioni politico-religiose. Alla fine, solo il supporto garantito all'Inquisizione sembrava rientrare, soprattutto ma non soltanto nella Repubblica di Venezia, tra i profili istituzionali e strategici caratteristici dell'azione delle quattro nunziature italiane. Non è un caso, né è solo per l'oggetto dell'opera in cui è comparsa, se la voce inserita alcuni anni fa nel *Dizionario storico dell'Inquisizione* non ha accennato in alcun modo al funzionamento ordinario dei tribunali dei nunzi apostolici e al loro ampio volume di attività. Nel 2010 ci sarebbe stato davvero poco da dire al riguardo. La bibliografia disponibile era ridottissima; per due dei tre archivi giudiziari delle nunziature italiane arrivati fino a noi mancavano strumenti di consultazione idonei; per quello veneziano, infine, l'inventario approntato nel 2001 era stato ben poco sfruttato⁷.

⁶ Mancino, Romeo, *Clero criminale*, cit., pp. 39-67.

⁷ Cfr. Donadelli, *Nunziature apostoliche*, cit. Per l'inventario della cancelleria della nunziatura veneziana si veda *L'Archivio della Nunziatura di Venezia. Sezione II (an. 1550-1797). Inventario*, a cura di G. Roselli, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1998. Quanto agli archivi delle altre due nunziature italiane (Firenze e Napoli), il primo è conservato nell'Archivio di Stato di Firenze, ma è privo di inventari analitici, mentre il secondo è disperso.

Anche per queste ragioni gli studiosi debbono essere grati a Pier Paolo Piergentili per la pazienza e l'acribia mostrate nel mettere a loro disposizione, con un volume che è molto più di un semplice inventario, uno strumento di lavoro prezioso per orientarsi nell'archivio giudiziario della nunziatura di Savoia. L'intento che lo ha guidato è espresso con chiarezza nella *Prefazione*. Egli non ha mirato soltanto all'obiettivo, usuale per ogni inventario degno di questo nome, di fornire agli studiosi le indicazioni essenziali per avvicinarsi ai documenti riordinati. A questo compito, svolto peraltro con inconsueta ampiezza di riferimenti, Piergentili ha opportunamente affiancato l'analisi di singoli casi giudiziari. Così, grazie a ricerche approfondite, che spesso sono il frutto di riscontri accurati nella documentazione archivistica più disparata, il lettore, prima ancora di consultare gli originali, può rendersi conto delle potenzialità della nuova fonte e verificare, aspetto di tutto rilievo, quali altre serie manoscritte possano arricchirne lo studio.

L'insieme di queste caratteristiche conferisce particolare utilità al suo lavoro. Le indicazioni che corredano la presentazione di ogni unità archivistica consentono di valutarne con precisione il «peso», dal numero di carte al contenuto; inoltre, grazie a un prezioso *Prospetto cronologico*, chi abbia interesse a localizzare, in relazione a ricerche già avviate, che cosa offre l'archivio giudiziario della nunziatura di Savoia in un determinato intervallo di tempo, può stabilire immediatamente, in base ai dati forniti per ciascun manoscritto (giorno, mese e anno), se ci sono documenti utili per le sue indagini⁸. Non è poco, se si pensa alla ricchezza delle serie in questione e alla possibilità di restringere il raggio dei controlli sui manoscritti, non sempre fruttuosi e agevoli. Se è vero, inoltre, che è risultato impossibile inventariare tutta la documentazione della cancelleria dei nunzi torinesi arrivata a più riprese nell'Archivio segreto vaticano, non è da sottovalutare l'imponenza del nuovo materiale. Si tratta pur sempre di oltre 2.000 unità archivistiche, in gran parte appartenenti alla serie degli *Acta*, cioè agli incartamenti giudiziari veri e propri. Divisi in sette sottoserie, in relazione alle differenti tipologie processuali, che peraltro non vanno assolutezzate, trattandosi di confini piuttosto elastici, essi rispecchiano tutte le attività della cancelleria torinese tra la fine del Concilio di Trento e la metà del Settecento: un periodo cruciale, di cui non sfugge l'importanza per la storia civile e religiosa della penisola.

È rispetto a questo nucleo documentario che il saggio introduttivo di Piergentili offre gli spunti più preziosi, utili – come d'altronde tutto l'inventario – non soltanto agli studiosi interessati alla storia del Ducato di Savoia. L'esame

⁸ In realtà le indicazioni cronologiche sono divise in due *Prospetti*, uno per gli *Acta* (pp. 229-271) e uno per i *Registra* (pp. 273-278).

di singoli casi, ricostruiti con finezza e sorprendente ricchezza di incroci archivistici, proietta il lettore in un orizzonte straordinariamente intricato, ben poco noto agli stessi specialisti. È impossibile darne conto compiutamente in questa sede. Ma qualche riflessione, scaturita dalle mie esperienze di ricerca sull'Italia della Controriforma, può essere utile. Una prima serie di rilievi viene dal confronto tra la casistica illustrata da Piergentili e i dati ricavabili dalla ricca documentazione, edita e inedita, relativa ai rapporti tra i nunzi di Savoia e la Segreteria di Stato vaticana nei decenni successivi alla conclusione del Concilio di Trento. L'indicazione forse più importante, per quanto riguarda le attività giudiziarie promosse in ambito civile, penale e matrimoniale dal tribunale torinese, viene dalla conferma di una sproporzione, già riscontrata negli omologhi fondi veneziani, tra l'andamento dei processi celebrati nel foro ordinario della nunziatura locale e gli scambi epistolari intercorsi con le autorità romane.

A un impegno crescente su quel versante giudiziario, documentato molto bene a Torino come a Venezia, in particolare negli anni Settanta-Ottanta del Cinquecento, ma rilevabile anche a Firenze e Napoli, corrisponde per lo più il silenzio delle lettere dei nunzi alla Segreteria di Stato vaticana. Gran parte delle attività ordinarie svolte dai loro giudici è gestita in piena autonomia, a meno che non vi siano conflitti di giurisdizione o ricorsi di qualcuna delle parti in causa a tribunali di rango superiore. Abitualmente, nelle corrispondenze epistolari dei nunzi italiani con Roma, rivestono un'importanza centrale solo le attività inquisitoriali, soprattutto nella seconda metà del Cinquecento. Per il funzionamento ordinario del foro delle nunziature le indicazioni relative alla Repubblica di Venezia sembrano sostanzialmente identiche, se non sovrapponibili, a quelle riguardanti il Ducato di Savoia. La sola differenza che si coglie nella loro azione giudiziaria – ma l'analisi dei processi potrebbe modificare questa impressione – riguarda la difficoltà del foro torinese nel portare a termine le cause d'appello. La diffusa tendenza dei giudici diocesani chiamati in causa a disertarle, a tutto vantaggio di iniziative legali avviate nei grandi tribunali romani, finisce talvolta per ostacolare o addirittura impedire la regolare conclusione dei processi.

Nel 1580, ad esempio, anche un diplomatico influente come il nunzio Ottavio Santacroce comunicò alla Segreteria di Stato la propria impotenza di fronte al boicottaggio sistematico operato a danno del suo tribunale dai ministri del vescovo di Vercelli: quando le loro sentenze di condanna erano appellate dinanzi al foro della nunziatura torinese, essi, oltre a ricorrere a Roma, evitavano di comparire dinanzi ai suoi giudici. In quelle condizioni, continuava, era impossibile amministrare giustizia a chi, condannato in primo grado nella Curia vescovile vercellese, chiedeva un nuovo giudizio ai suoi uditori. Ben diversa era la gestione degli appelli nel foro dei nunzi veneziani: pur non

mancando le interferenze romane, nulla impediva a questi ultimi di portare a termine le cause di secondo e terzo grado, con gli esiti devastanti di cui si è detto⁹.

La scarsa propensione dei nunzi di Savoia a dar conto alla Segreteria di Stato vaticana dell'ampio volume di attività giudiziarie svolte nel proprio tribunale non è il solo dato che li accomuna ai colleghi operanti nel resto della penisola. È quanto si osserva anche a proposito dei limiti che il policentrismo della Curia romana impose per tutta l'età moderna all'ampiezza delle deleghe abitualmente concesse loro. Quando i conflitti che finivano dinanzi ai giudici della nunziatura torinese erano di particolare rilievo, anche un'istituzione ecclesiastica così influente e così strettamente legata ai vertici romani poteva subire pesanti ridimensionamenti. Lo documentano bene alcuni dei casi ricostruiti da Piergentili, soprattutto per quanto riguarda il ruolo esercitato dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari e da altri dicasteri centrali. Com'era già stato verificato nel caso della nunziatura veneziana, anche per quella di Savoia è evidente che i margini di autonomia lasciati al foro degli ambasciatori del papa furono per tutta l'età moderna molto elastici, affidati essenzialmente al peso delle mediazioni romane che le persone e le istituzioni coinvolte in incidenti giudiziari dinanzi ai loro uditori erano in grado di attivare.

È ciò che si osserva molto bene nel primo dei procedimenti illustrati nel saggio introduttivo, relativo a una vicenda intricata che coinvolse nel 1657-58 i frati minori osservanti di Asti. Complicata dalle pesanti accuse rivolte al loro provinciale, sospettato di aver scritto alcune lettere d'amore a una monaca e di aver commesso altri gravi abusi, ma anche dagli addebiti non meno lievi mossi allo stesso nunzio, la minuziosa ricostruzione dei fatti rivela con tutta evidenza il ruolo subalterno del foro torinese rispetto alla egemonia incontrastata della Congregazione dei vescovi e regolari. Le severe espressioni con cui quest'ultima, raggiunta dai ricorsi dei vertici locali dell'Ordine, richiamò il nunzio di Savoia a non oltrepassare i limiti dei propri poteri, sono lo specchio fedele di rapporti di forza sempre più sbilanciati a vantaggio dei potenti cardinali. Anche per gli ambasciatori del papa era molto difficile sfuggire alla morsa di una Congregazione così influente. Ciò che capitò ad Asti nel 1657-

⁹ Per la situazione veneziana cfr. Mancino, Romeo, *Clero criminale*, cit., *passim*. Per il Ducato di Savoia sono indicativi i raffronti tra i dati del nuovo inventario (ad esempio quelli ricavabili dal Prospetto cronologico degli *Acta*, pp. 229-230) e il silenzio che prevale nelle corrispondenze epistolari intercorse tra i nunzi e la Segreteria di Stato vaticana; cfr. ad esempio *Nunziature di Savoia. I (15 ottobre 1560-29 giugno 1573)*, a cura di F. Fonzi, Roma, 1960, e Archivio Segreto Vaticano, *Segr. Stato, Savoia*, 2-9. Per il disappunto del Santacroce per gli atteggiamenti dei ministri della Curia vercellese si veda la lettera al cardinale di Como del 28 gennaio 1580, ivi, 9, c. 37r-v.

58 è ben documentato ovunque in Italia, a discapito dei poteri degli altri nunzi e delle istituzioni giudiziarie locali della Chiesa. Nel caso in questione gli uditori del tribunale torinese poterono evitare di trasmettere a Roma qualche documento, ma non ebbero alternative di fronte all'obbligo di cedere il passo di fronte all'avocazione della causa¹⁰.

Ciò vuol dire – dal punto di vista del «mestiere» di storico – che una ricostruzione piena, anche se non esaustiva, del conflitto scoppiato verso la metà del Seicento tra gli osservanti astigiani è stata possibile solo grazie all'incrocio delle evidenze rintracciate in due archivi, quello della nunziatura di Savoia e quello della Congregazione dei vescovi e regolari. Non è un particolare secondario, se si riflette sulla circostanza che finora il nucleo essenziale delle nostre conoscenze sull'operato dei nunzi nell'Europa moderna poggiava sulla documentazione conservata nell'archivio della Segreteria di Stato vaticana e che essa, alla luce di quanto si comincia ad intuire dalla ricchezza delle serie giudiziarie, ci restituisce un'immagine decisamente riduttiva degli spazi politico-religiosi occupati dalle nunziature. È un rilievo che poggia soprattutto sul dato, tangibile nel saggio di Piergentili, della grande fluidità che caratterizza l'amministrazione della giustizia ecclesiastica nell'Italia della Controriforma, a dispetto degli schemi di riforma tridentini e del ruolo di primo piano che in ogni caso esercitarono, pur tra mille tensioni, i tribunali delle nunziature apostoliche.

In questa direzione il rilievo relativo all'enorme influenza esercitata nell'Italia della Controriforma dalla Congregazione dei vescovi e regolari è uno dei risultati più importanti delle ricerche di Piergentili. Si tratta dell'ennesima conferma di un dato che si era andato profilando negli ultimi anni in svariati saggi dedicati a singoli temi o a singoli momenti dell'attività di un dicastero tanto potente quanto poco studiato. È sempre più chiaro che il suo archivio, ancorché solo in parte conservato, costituisce, ben più di quello dell'ex Sant'Ufficio, la miniera più ricca cui si possa attingere per ricostruire la storia civile e religiosa dell'Italia moderna. Articolato in serie preziose, che ci restituiscono sia la fittissima trama delle decisioni approvate nelle sue sedute, sia la valanga di esposti e di procedimenti che giorno dopo giorno raggiungeva da ogni angolo della penisola i suoi cardinali, sia le cause avocate a Roma, esso offre spunti di ogni genere sui rapporti tra Chiesa e società nel paese del papa dal tardo Cinquecento ai nostri giorni¹¹.

¹⁰ Il caso è in Piergentili, «*Christi nomine invocato*», cit., pp. 29-41 (il duro richiamo al nunzio è a p. 32; il cenno alle resistenze del foro torinese a p. 39). Quanto al regolare espletamento degli appelli a Venezia nel Cinque-Seicento, cfr. Mancino, Romeo, *Clero criminale*, cit., *passim*.

¹¹ Sulla ricchezza dell'archivio in questione si veda almeno, di chi scrive, *La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i visitatori apostolici nell'Italia post-tridentina: un primo bilancio*, in *Per il*

Colpisce in particolare, per gli aspetti strettamente giudiziari della sua presenza, la ricchezza della serie *Cause e Processi*, attualmente utilizzabile solo da chi sia già fornito di indicazioni precise su singoli casi, come per l'appunto quello astigiano ricostruito da Piergentili. Si tratta, vista la perdita pressoché totale di gran parte dei processi inquisitoriali finiti in età moderna a Roma, della serie giudiziaria più imponente a tutt'oggi disponibile per ricostruire la sensibilità repressiva di cardinali influenti, che spesso occuparono anche i vertici del Sant'Ufficio e di Congregazioni potenti, come quelle del Concilio e dell'Immunità. Sarebbe perciò importante dotarla al più presto di un buon inventario e aprirla regolarmente alla consultazione. Ma non è meno indicativa, per chi intenda approfondire il ruolo complessivo esercitato dalle nunziature nella vita civile e religiosa dell'ampia parte d'Italia in cui esse operarono, la diffusa presenza di riferimenti ai nunzi e di lettere da essi scritte a destinatari diversi dalla Segreteria di Stato vaticana nell'archivio dei Vescovi e regolari, soprattutto nella sterminata serie delle *Positiones*. L'esistenza di questi documenti invita ovviamente a riflettere sulla opportunità di iniziative scientifiche che puntino a una loro edizione critica o almeno a una loro piena valorizzazione. Se ne gioverebbero sia gli studiosi di istituzioni note finora soprattutto per le attività più direttamente legate al loro ruolo, quelle diplomatiche, sia gli studi di storia civile e religiosa¹².

La frequenza e il rilievo degli interventi operati dalla Congregazione dei vescovi e regolari in tutta Italia non devono però indurre a trascurare il ruolo esercitato da altri organismi centrali della Chiesa. Penso sia alla Congregazione dell'immunità, un'istituzione seicentesca destinata ad assumere un ruolo cruciale in Italia, soprattutto ma non solo in merito alla questione spinosa del diritto d'asilo, sia a un dicastero semisconosciuto come la Congregazione della disciplina regolare, istituita verso la fine del Seicento. Entrambe, come si vede bene in alcuni casi ricostruiti da Piergentili, furono in grado di condizio-

Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura, società, a cura di M. Sangalli, Atti del Convegno internazionale di studi, Siena 27-30 giugno 2001, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2003, vol. II, pp. 607-614; M. Mancino, *Il costo della predicazione nell'Italia moderna: criteri di finanziamento e dinamiche conflittuali*, in *Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento: possesso, uso, immagine*, a cura di U. Dovere, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni, 2005, pp. 221-279; le pagine introduttive di S. Pagano a Id., *La Nunziatura di Ludovico Taverna (25 febbraio 1592-4 aprile 1596)*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 2008; A. Menniti Ippolito, *1664. Un anno della Chiesa universale. Saggio sull'attività italiana del papato in età moderna*, Roma, Viella, 2011; e Mancino, Romeo, *Clero criminale*, cit., *passim*.

¹² Per la serie *Cause e Processi* si veda Piergentili, «*Christi nomine invocato*», cit., p. 31; per i cardinali che facevano parte di più Congregazioni, ivi, p. 108, e Menniti Ippolito, *1664. Un anno della Chiesa universale*, cit., pp. 219-221; i riferimenti alle nunziature nell'archivio dei Vescovi e regolari sono il frutto di ricerche condotte da chi scrive nell'ultimo quindicennio.

nare pesantemente i poteri giudiziari dei nunzi di Savoia, che finirono forse per subire le stesse traversie inflitte sin dal tardo Cinquecento, d'intesa con Roma, a tanti tribunali ecclesiastici di rango minore¹³. È possibile, insomma, che tra Sei e Settecento gli ambasciatori del papa, uno dei più solidi baluardi locali per la Chiesa e per il Sant'Ufficio nella crisi cinquecentesca, abbiano dovuto ingoiare molti bocconi amari, grazie a un centralismo romano sempre più forte. È una questione su cui per ora si sa poco, come per buona parte di quelle affrontate nell'accurato e acuto lavoro di Piergentili, ma è proprio grazie ad opere così concepite che si aprono nuove prospettive di ricerca. C'è solo da augurarsi che gli studiosi ne mettano adeguatamente a frutto la fatica.

¹³ Per la Congregazione dell'immunità si veda Piergentili, *«Christi nomine invocato»*, cit., pp. 83-112; per quella della disciplina regolare, ivi, pp. 64-79.